

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1101/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2013

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 e di *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento e recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2004 (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce motivi e procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede che si proceda a una nuova valutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio⁽²⁾.

(2) A norma della direttiva 70/524/CEE un preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 e *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133 è stato autorizzato a tempo indeterminato come additivo per mangimi destinati ai vitelli dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione⁽³⁾. Il preparato è stato in seguito inserito nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi e all'autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione per animali (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10).

(3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento era stata presentata una domanda di nuova valutazione di un preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 e *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Nel suo parere del 13 marzo 2013⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo «l'Autorità») ha concluso che alle condizioni d'impiego proposte per i mangimi il preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 e *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133 non produce effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori né sull'ambiente e ha la possibilità di migliorare il rendimento zootecnico negli animali interessati. Essa ha verificato anche il rapporto sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi presentato dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Dalla valutazione del preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 e *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133 risulta che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Si autorizza pertanto l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) In seguito al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 è opportuno sopprimere le disposizioni relative all'*Enterococcus faecium* DSM 7134 e *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133 contenute nel regolamento (CE) n. 1288/2004. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1288/2004.

⁽⁴⁾ *The EFSA Journal* 2013; 11(4):3175.

